



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 17 luglio 2015, composta da:

Dott. Joseph Hermann ROSSLER	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost.

18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di Concordia Sagittaria del 24 febbraio 2015 - prot. n. 3592 del 25 febbraio 2015 - acquisita al prot. Cdc n. 0001234-25/2/2015-SC_VEN-T97-A;

CONSIDERATO che con riferimento ad entrambi i quesiti posti, con Ordinanza del Presidente della Corte n. 12 del 30 marzo 2015, è stata rimessa questione di massima alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha pronunciato i principi di diritto richiesti sulle questioni di massima sollevate;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 35/2015 di convocazione della

Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Francesca DIMITA

FATTO

Il Sindaco del Comune di Concordia Sagittaria, con la suindicata richiesta di parere, presentata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, pone alcuni quesiti in merito all'interpretazione dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 90 del 24/6/2014, conv. nella Legge n. 114 del 11/8/2014, che ha disposto l'abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale ed, in particolare: se tali diritti, qualora i relativi importi riscossi dal Comune non superino il quinto dello stipendio in godimento al Segretario, debbano essere attribuiti automaticamente ed integralmente a quest'ultimo o se il Comune possa stabilire, comunque, una quota del provento annuale da assegnare; se, nel caso in cui il Segretario sia in convenzione tra più comuni, dei quali uno solo con dirigenti, per il Comune che non ha dirigenti, spettino al Segretario comunale i diritti di rogito, anche se lo stesso è inquadrato in fascia A o B.

DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l'ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, atteso che la stessa proviene dal Sindaco, organo politico e di vertice, rappresentante legale dell'ente.

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica", così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006.

Devono essere, inoltre, valutate la generalità e l'astrattezza della questione.

Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la "nozione di contabilità pubblica" assume, tendenzialmente, *"un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (deliberazione 5/AUT/2006).

Tale ambito, all'evidenza, include le questioni - come quelle poste dal Comune di Concordia Sagittaria - che risultino connesse, in

generale, alle gestione della spesa corrente dell'Ente e che certamente rilevano ai fini del corretto utilizzo della risorse pubbliche.

La richiesta di parere, peraltro, presenta un grado di astrattezza e generalità sufficiente ai fini dell'esercizio dell'attività consultiva della Sezione.

Come riportato nella parte in fatto, l'ente si interroga su alcuni risvolti applicativi dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 - il quale, nell'abrogare i diritti di rogito riconosciuti ai segretari comunali e provinciali dal previgente art. 41 della Legge n. 312/1980 e nel disporre l'integrale attribuzione al comune ed alla provincia, ha stabilito che, negli enti privi di dirigenza "e comunque" a tutti i segretari comunali non aventi qualifica dirigenziale, una quota degli stessi debba essere attribuita al segretario comunale rogante - ed, in primo luogo, sulla spettanza di una quota del provento annuale, nei limiti normativamente indicati (ossia in misura non superiore al quinto del trattamento retributivo in godimento), a prescindere dalla adozione di un atto determinativo (di quantificazione) da parte dell'ente e, quindi, in via automatica; in secondo luogo, sulla spettanza della quota "*nel caso di Segretario comunale in Convenzione tra più Comuni di cui uno solo con dirigenti*", laddove il Segretario medesimo sia inquadrato in fascia A o B.

In merito al primo quesito, ad avviso della Sezione, non è ravvisabile, in capo all'ente, un potere di determinazione della quota del provento annuale complessivamente riscosso da attribuire al segretario comunale rogante.

Sul punto, è stato già osservato che "*L'espressione adottata dal legislatore, riferita al "provento annuale", induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell'ente locale per essere erogati, al termine dell'esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante*"; ciò posto, quindi, "*nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale*" (Sezione di controllo per la regione siciliana, deliberazione n. 194/2014/PAR).

La conclusione surriportata ha trovato piena conferma in una recente pronuncia della Sezione delle Autonomie, adottata proprio allo scopo di fornire un indirizzo per la corretta determinazione dei diritti di rogito da corrispondersi al segretario comunale, che ha negato l'esistenza di qualsivoglia potere dell'ente di determinare la

quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG).

L'esclusione dell'attribuzione, da parte della norma, in favore degli enti, di un potere di autonoma regolamentazione in ordine alla determinazione (in via preventiva e generale) della quota di proventi di spettanza del segretario ad avviso di questa Sezione, comporta, logicamente, anche l'esclusione di un potere di determinazione, *ex post* ed a consuntivo, della quota dei diritti introitati dall'ente nel corso dell'esercizio, in misura inferiore al limite del quinto fissato nella norma medesima, "*nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria*".

Tra l'altro, all'evidenza, l'ammontare complessivo da erogare al segretario per la causale in esame viene determinato, di fatto, dall'ente.

Al comma 2 quater (aggiunto al testo originario dalla legge di conversione), modificando, sul punto, l'art. 97, comma 4, lett. c), del T.U. del D.lgs. n. 267/2000, l'art. 10, prevede che il segretario "*roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica*".

E' l'ente, dunque, a decidere quali e quanti atti far rogare ed autenticare dal proprio segretario (nel rispetto del principio di economicità) ed a determinare, *ab origine*, l'entità della quota allo stesso spettante per lo svolgimento delle attività suddette, avendo cura, evidentemente, di non superare, il limite quantitativo fissato dal precedente comma 2 bis, determinando, già nel momento in cui decide di far rogare dal segretario comunale un atto del quale è parte, la spettanza dei relativi diritti.

Del resto, non avrebbe alcun senso ipotizzare che l'ente possa formulare specifiche richieste di rogito e di autenticazione di atti, stabilendo successivamente e sulla base di non meglio precisati criteri e parametri, la quota dei diritti da tali attività prodotti.

Non può non riconoscersi, infatti, l'esistenza di un "sinallagma" tra la prestazione resa dal segretario ed i proventi dalla stessa generati, benché nei limiti quantitativi anzi detti; limiti che, tuttavia, si ribadisce, non comportano la sussistenza di un potere di determinazione (anche successiva ed *ex post*) da parte dell'ente - vale a dire sul provento annuale complessivamente prodotto dal segretario attraverso l'attività di rogito e di autentica, a prescindere dalla sua entità - bensì l'onere di richiedere la prestazione entro i limiti medesimi.

Anche il secondo quesito trova risposta nella già menzionata pronuncia della Sezione delle Autonomie.

A prescindere dall'esistenza di una Convenzione tra enti, l'inquadramento del Segretario tra essi "condiviso" in fascia

superiore alla C, comporta, in sé, l'esclusione della spettanza dei diritti di rogito.

Nella menzionata deliberazione, infatti, sulla scorta della considerazione che la deroga al principio della non debenza dei diritti di rogito - introdotto dalla novella normativa - *"trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale"* e che la ratio della norma vada individuata *"in un contemperamento di interessi che, a fronte della esigenza di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo"*, è stato affermato il seguente principio di diritto: *"Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*.

In conformità a tale principio, vincolante per questa Sezione, così come per tutte le altre Sezioni regionali di controllo, non può che darsi risposta negativa anche al secondo quesito formulato dal Comune di Concordia Sagittaria.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di Concordia Sagittaria.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2015.

Il Magistrato relatore

F.to Dott.ssa Francesca Dimita

Il Presidente

F.to Dott. Josef Hermann Rössler

Depositato in Segreteria il 17 luglio 2015.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese